



# NEWS Euroconference

**Edizione di venerdì 17 Gennaio 2025**

## CASI OPERATIVI

**Utilizzo rate residue del superbonus da parte degli eredi**  
di Euroconference Centro Studi Tributari

## GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

**Revisori legali: alla cassa per il pagamento contributo annuale 2025**  
di Mauro Muraca

## LA LENTE SULLA RIFORMA

**Riforma lavoro autonomo: omnicomprensività**  
di Luciano Sorgato, Paolo Meneghetti - Comitato Scientifico Master Breve 365

## IMPOSTE SUL REDDITO

**Le novità tributarie e contributive del 2025 per gli influencer**  
di Alessandra Magliaro, Sandro Censi

## IMPOSTE SUL REDDITO

**I rimborsi spese degli autonomi**  
di Gianfranco Antico

## VIGILANZA E REVISIONE

**Sistema di controllo interno della qualità: attività fondamentale per supervisionare la gestione del lavoro**  
di Costantino Magro, Pierluigi Magro



## **PROFESSIONISTI**

**In cerca di personale? Ecco come scrivere un annuncio di lavoro**

di Giulia Maria Rossi – HR Manager di BDM Associati



## CASI OPERATIVI

### **Utilizzo rate residue del superbonus da parte degli eredi**

di Euroconference Centro Studi Tributari

webinar gratuito

**CASI d'USO AI della piattaforma EUROCONFERENCEinPRATICA**

3 febbraio alle 11.00 - iscriviti subito >>



Elvezira Gialli era proprietaria di un immobile categoria A/7 in relazione al quale nel gennaio 2021 è stata cambiata la caldaia con un sistema ibrido di riscaldamento che, facendo incrementare le prestazioni energetiche dell'immobile di oltre 2 classi, ha conferito il diritto a fruire del c.d. superbonus.

Sull'immobile è in corso un contratto di locazione.

La spesa è stata di 10.000 euro e, visto l'importo limitato, poiché l'imposta lorda risultava capiente per accogliere le single quote, si è deciso di fruire della detrazione.

La sig.ra Gialli è però deceduta nel corso del mese di maggio 2021 e l'immobile viene ereditato dal figlio Mario Rossi.

Mario Rossi ha diritto a fruire delle quote residue di detrazione?

Si evidenzia che il contratto di locazione cesserà nel mese di ottobre 2021 e non sarà rinnovato in quanto Mario Rossi ha intenzione di destinare l'immobile a propria abitazione principale.

[\*\*LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU FISCOPRACTICO...\*\*](#)



**FiscoPratico**

I "casi operativi" sono esclusi dall'abbonamento Euroconference News e consultabili solo dagli abbonati di FiscoPratico.



## GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

# **Revisori legali: alla cassa per il pagamento contributo annuale 2025**

di Mauro Muraca

Convegno di aggiornamento

## **Revisione legale: focus sulle linee guida dei controlli di qualità**

[Scopri di più](#)

### **Normativa di riferimento**

D.L. 39/2010;

Articolo 27, comma 2, D.L. 135/2016;

Articolo 24-ter, D.L. 39/2010;

Articolo 54, comma 1, Tuir;

D.M. 29.12.2023

D.M. 1.10.2012

D.M. 19.9.2023

### **Inizio modulo**

I revisori legali e le società di revisione iscritti nel registro dei **revisori legali** (conservato presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze insieme al registro dei tirocinanti revisori legali) sono tenuti a effettuare il pagamento di un **contributo annuale**, al fine di:

- mantenere il suddetto **registro dei revisori legali**;
- assicurare la **copertura delle spese** necessarie per espletare le funzioni assegnate al Ministero dell'Economia e delle Finanze dal D.Lgs. 39/2010.

In relazione a tale adempimento, sono in fase di consegna, al recapito PEC fornito da ogni **iscritto al Registro dei revisori legali**, l'avviso contenente le indicazioni per effettuare il



pagamento del contributo annuale di **iscrizione relativo al 2025**.



Roma, 2 gennaio 2025  
Registro Revisori Legali - contributo annuale 2025

Gentile Iscritto MURACA MAURO,  
con la presente Le ricordiamo che a decorrere dal 2 gennaio 2025 e' possibile procedere al pagamento del contributo annuale rideterminato, a decorrere dal 1 gennaio 2025 in 57,00 euro, previsto per gli iscritti al Registro dei revisori legali ai sensi dell'articolo 21. comma 7. del D.lgs. 39/2010 e del D.M. 29 dicembre 2023.

Analogamente a quanto già previsto lo scorso anno, a decorrere dal 2024, non saranno **più inviati gli avvisi di pagamento cartacei**, i quali saranno reperibili nell'area riservata di ogni iscritto accessibile dal portale della revisione legale ([www.revisionelegale.mef.gov.it](http://www.revisionelegale.mef.gov.it)):

- inserendo le **proprie credenziali**, oppure;
- **tramite spid**.



## Accesso al Portale

Codice Fiscale / Partita Iva:

Password:

Login

[Recupera Password](#)

[Domande frequenti sulla procedura di recupero password](#)

[Accesso con SPID](#)

### Misura annuale del contributo

Per quanto concerne la **misura del contributo annuale**, si rappresenta che, con il Decreto ministeriale del 29.12.2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 5.1.2024, **è stato rideterminato**, con decorrenza 1.1.2025, l'ammontare del **contributo annuale per gli iscritti al registro in 57 euro** (in luogo di euro 47 stabilito per l'anno 2024).

L'importo del contributo annuale:

- **deve essere versato**, in un'unica soluzione, **entro il prossimo 31.1.2025**;
- **non è frazionabile** in rapporto alla durata di iscrizione nell'anno.



## Anno 2025

Misura del contributo annuale  
Data di scadenza

Euro 57  
31.1.2025



### Nota bene

Anche per le successive annualità, l'importo del contributo annuale potrebbe essere **adeguato secondo le necessità per coprire le spese**, considerando anche il costo del servizio indicato nei documenti di rendicontazione annuale presentati all'autorità di vigilanza dal soggetto responsabile delle funzioni strumentali alla gestione del registro. Resta inteso che tale adeguamento **avrà validità dall'anno successivo** a quello in cui viene pubblicato il decreto corrispondente sulla Gazzetta Ufficiale. Inizio modulo

### Revisori tenuti al versamento del contributo

Il contributo annuale deve essere corrisposto dai **revisori legali e delle società di revisione** iscritti nelle **sezioni “A” e “B” del Registro al 1° gennaio di ciascun anno**. In altre parole, sono tenuti al pagamento del **contributo annuale 2025**, tutti i revisori legali o società di revisione che, all'1.1.2025, hanno **ottenuto l'iscrizione nel registro**, inclusi quelli collocati nella sezione speciale degli inattivi, che accoglie i nominativi dei professionisti che, seppur abilitati, **non svolgono incarichi di revisione**.

### Modalità di ricezione dell'avviso di pagamento

Come anticipato in premessa, a partire dallo scorso anno (2024) gli avvisi di pagamento **sono reperibili nell'area riservata del portale della revisione legale** ([www.revisionelegale.mef.gov.it](http://www.revisionelegale.mef.gov.it)), nella sezione dedicata alla “Contribuzione Annuale”. Dal lato pratico, quindi, per recuperare l'avviso di pagamento, ciascun iscritto (società di revisione o revisore legale) dovrà:

- accedere **all'Area riservata**, utilizzando le proprie credenziali personali o lo Spid;
- selezionare l'opzione **“contribuzione annuale”**.



MAURO MURACA, ultimo accesso al sistema: 24/01/2024 08:28:05

Gentile iscritto,

sono disponibili le funzionalità che consentono di aggiornare ed integrare le informazioni contenute nel Registro (articoli 10 e 12 del DM 145 del 25 GIUGNO 2012) e le relative informazioni strumentali (articoli 11 e 13 del DM 145 del 25 giugno 2012).

Le comunicazioni delle variazioni che riguardano i dati anagrafici, la gestione incarichi ed il personale delle società di revisione andranno eseguite entro il termine di trenta giorni dalla data in cui dette variazioni si sono verificate (art. 16, comma 2 del DM 145/2012).

- scaricare **l'avviso di pagamento relativo all'anno 2025** mediante l'apposita funzionalità.

IMPORTI DOVUTI

Causale	Importo annuale	Interesse legale	Importo dovuto	Selezione	Avviso di pagamento
Contributo Annuale 2025	57,00	0,00	57,00	<input checked="" type="checkbox"/>	
Total			57,00		

ATTENZIONE! Attualmente e' possibile effettuare un pagamento alla volta

[Paga contribuzione](#)



All'interno di questa sezione è possibile, tra le varie opzioni:

- **verificare lo stato dei pagamenti passati e;**
- **aggiornare le informazioni personali e di contatto, compreso l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) che ogni iscritto deve comunicare in ottemperanza all'[articolo 27, comma 2, D.Lgs. 135/2016](#).**

Anno	Data pagamento	Causale	Importo	Tipo versamento	Ricevuta telematica *
2024	24/01/2024	Contributo Annuale	47,00	Pagamento presso PSP	
2023	10/01/2023	Contributo Annuale	35,00	Pagamento presso PSP	
2022	21/01/2022	Contributo Annuale	35,00	Pagamento presso PSP	
2021	13/01/2021	Contributo Annuale	35,00	Bonifico/Accredito	
2020	15/01/2020	Contributo Annuale	26,85	Bonifico/Accredito	
2019	22/01/2019	Contributo Annuale	26,85	Bonifico/Accredito	
2018	15/01/2018	Contributo Annuale	26,85	Bonifico/Accredito	
2017	17/01/2017	Contributo Annuale	26,85	Bonifico/Accredito	
2016	20/01/2016	Contributo Annuale	26,85	Bollettino premarcato	
2015	20/01/2015	Contributo Annuale	26,85	Bollettino premarcato	

Elementi per pagina: 10

Pagina 1 di 1 elementi:

10

|< <  > >|

## Modalità di versamento del contributo

Per effettuare il pagamento annuale, è possibile utilizzare i servizi del sistema pagoPA, disponibili tramite diverse opzioni:

1. **Pagamento online sul sito della revisione legale:** Accedendo alla propria area riservata su [revisionelegale.mef.gov.it](https://revisionelegale.mef.gov.it) tramite SPID, è possibile selezionare la voce



“Contribuzione annuale” e scegliere tra i seguenti strumenti:

- **carta di credito**, carta di debito, carta prepagata,
- **bonifico bancario o bollettino postale** (se si dispone di un conto corrente presso banche, Poste o altri prestatori di servizi aderenti all'iniziativa).

**Si precisa che il servizio è sempre attivo, ad eccezione delle ore 00:30 alle 01:30 per la manutenzione giornaliera.**

2. **Pagamento presso banche, Poste e altri prestatori di servizi:** Attraverso i canali messi a disposizione da tali enti, come ad esempio tabaccherie, ricevitorie autorizzate, home banking, sportelli ATM e app per smartphone.

L'elenco degli operatori abilitati è consultabile su <http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/pubblica-amministrazione/pagamenti-elettronici/pspaderenti-elenco>.

Per effettuare il pagamento, è necessario **utilizzare il Codice Avviso di Pagamento**, il QR Code o i Codici a Barre disponibili nell'area riservata del sito web della revisione legale sotto la voce “Contribuzione annuale”.



QUANTO E QUANDO PAGARE?

**57,00 EURO** entro il **31/01/2025**

Puoi pagare con una unica rata.

L'importo è aggiornato automaticamente dal sistema e potrebbe subire variazioni per eventuali sgravi, note di credito, indennità di mora, sanzioni o interessi, ecc. Un operatore, il sito o l'app che userai ti potrebbero quindi chiedere una cifra diversa da quella qui indicata.

DOVE PAGARE? Lista dei canali di pagamento su [www.pagopa.gov.it](http://www.pagopa.gov.it)

**PAGA SUL SITO O CON LE APP**  
del Portale [www.revisionelegale.mef.gov.it](http://www.revisionelegale.mef.gov.it) (area riservata);  
della tua Banca o degli altri canali di pagamento. Potrai pagare con carte, conto corrente, CBILL.



**PAGA SUL TERRITORIO**  
In tutti gli Uffici Postali, In Banca, in Ricevitoria, dal Tabaccaio, al Bancomat, al Supermercato.  
Potrai pagare in contanti, con carte o conto corrente.



Utilizza la porzione di avviso relativa al canale di pagamento che preferisci.

BANCHE E ALTRI CANALI

**RATA UNICA** entro il **31/01/2025**

Qui accanto trovi il codice **QR** e il codice interbancario **CBILL** per pagare attraverso il circuito bancario e gli altri canali di pagamento abilitati.



Destinatario **MAURO MURACA**

Euro **57,00**

Ente Creditore **Consip S.p.A.**

Oggetto del pagamento **Registro Revisori Legali - contributo annuale 2025**

Codice CBILL

Codice Aviso

Cod. Fiscale Ente Creditore

**X9984**

**302000000045983937**

**05359681003**

**BOLLETTINO POSTALE PA**

BancoPosta

**RATA UNICA** entro il **31/01/2025**

**Posteitaliane**



Bollettino Postale pagabile in tutti gli Uffici Postali e sui canali fisici o digitali abilitati di Poste Italiane e dell'Ente Creditore

AUT. DB/SISB/PDF-P1 48307  
DEL 18/11/2019

**€** sul C/C n. **1009776848**

Euro **57,00**

Intestato a **CONSIP SPA CONTRIBUTI ANNUALI**

Destinatario **MAURO MURACA**

Oggetto pagamento **Registro Revisori Legali - contributo annuale 2025**


Codice Aviso

**302000000045983937**

Tip. **P1**

Cod. Fiscale Ente Creditore

**05359681003**



In aggiunta, è possibile effettuare il **pagamento attraverso le seguenti modalità**:



- **Bonifico bancario:** Utilizzando l'IBAN IT57E0760103200001009776848, intestato a Consip S.p.A.
- **Bollettino PA bianco “TD 123”:** Disponibile presso gli Uffici Postali sul conto corrente postale n. 1009776848 intestato a Consip S.p.A.



#### Nota bene

Nella **causale da indicare sul bonifico bancario o sul bollettino postale**, occorre riportare:

- il **Codice Avviso** di Pagamento presente nell'avviso online;
- il **codice fiscale** del revisore;
- il **numero di iscrizione** al registro dei revisori.Inizio modulo

#### Omissione del contributo annuale: regime sanzionatorio

In caso di **mancato o ritardato pagamento del contributo annuale**, l'iscritto potrà sanare la propria posizione **versando**, oltre al contributo annuale, anche:

- gli interessi nella **misura legale**, calcolati dalla scadenza fino alla data effettiva del versamento;
- gli **oneri amministrativi** associati all'attività di riscossione.

Qualora il revisore non provvedesse a regolarizzare la propria posizione, entro tre mesi dalla scadenza prevista, il Ministero dell'Economia e delle Finanze concede al revisore “moroso” **un termine**, non superiore a trenta giorni, **per effettuare il pagamento**. Se il pagamento non viene eseguito entro tale termine supplementare, il revisore o la società di revisione saranno **sospesi dal Registro**.



#### Nota bene

La notifica della sospensione, che può riguardare anche gruppi di nominativi, **viene comunicata**:

- alla **casella di Posta Elettronica Certificata** (PEC) fornita dal soggetto interessato al



- momento dell'iscrizione al Registro;
- utilizzando le **altre modalità previste dalla normativa**.

Nel caso in cui la comunicazione individuale risulti onerosa a causa dell'ampio numero di destinatari, la **decisione di sospensione può essere resa pubblica**, sia integralmente che in forma riassuntiva, sul **sito ufficiale** che ospita il portale informatico della revisione legale o sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze **revoca la sospensione** quando l'iscritto dimostra di aver **versato integralmente i contributi dovuti**, comprensivi degli interessi legali e delle eventuali spese sostenute per la riscossione.

Se, **decorsi ulteriori sei mesi dal provvedimento di sospensione**, l'iscritto abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione (previo versamento dei contributi omessi), il Ministero dell'Economia e delle Finanze, previa notifica, procede con la **cancellazione del professionista** dal Registro dei revisori.



#### **Nota bene**

A titolo informativo, si segnala che, con decreto del 18.9.2023, il Ministero dell'Economia e delle finanze ha disposto la **cancellazione dal Registro dei revisori legali di n. 724 revisori persone fisiche** che, nonostante la sospensione dal Registro che era stata operata nei loro confronti, non hanno effettuato il pagamento del contributo annuale.

**Avverso il provvedimento di cancellazione è ammesso ricorso al Tribunale ordinario di Roma** entro i termini previsti dalla normativa vigente decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

#### **Revisori esonerati dal versamento del contributo**

È implicito che i revisori e le società di revisione che si iscriveranno per la prima volta al Registro dei revisori legali nel 2025 non sono tenuti al **pagamento del contributo per il 2025**.

**Questi soggetti dovranno, infatti, versare il contributo annuale solo dall'anno successivo a quello della loro iscrizione, ovverosia a partire dall'1.1.2026.**

Tuttavia, è importante notare che i **nuovi iscritti al Registro dei revisori legali** a partire dal 2024 devono comunque **versare il contributo di iscrizione**. Quest'ultimo è un importo fisso che



deve essere **pagato al momento dell'iscrizione**, a copertura delle **spese amministrative**.

Le modalità di pagamento e l'importo sono stati stabiliti attraverso un decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 1.10.2012.

Secondo quanto stabilito dal citato Decreto, al momento dell'iscrizione nei rispettivi registri:

- i **revisori legali** (sia persone fisiche che società di revisione) sono tenuti ad effettuare un pagamento di **euro 50**;
- i revisori legali provenienti da **altri Paesi** dell'UE (o da Paesi terzi) sono tenuti a effettuare un pagamento di **euro 100**;

#### **Tabella di sintesi**

Soggetti iscritti nel registro dei revisori legali alla Sono tenuti soltanto al versamento del contributo data dell'1.1.2025	annuale di euro 57
--	--------------------

Soggetti che si iscriveranno nel registro dei revisori legali in data successiva all'1.1.2025



## LA LENTE SULLA RIFORMA

### **Riforma lavoro autonomo: omnicomprensività**

di Luciano Sorgato, Paolo Meneghetti - Comitato Scientifico Master Breve 365

Convegno di aggiornamento

### **Riforma del reddito di lavoro autonomo e novità Legge di Bilancio**

Scopri di più

Uno dei temi principali, su cui poggia la Riforma del reddito da lavoro autonomo, attuata dall'[articolo 5, D.Lgs 192/2024](#), è certamente **l'introduzione del principio di omnicomprensività** dello stesso **reddito da lavoro autonomo**, per cui **qualunque somma incassata** (e pagata) nello svolgimento dell'attività professionale e/o artistica è **ricondotta alla categoria reddituale del lavoro autonomo**. Si passa, quindi, da una norma che identificava in modo puntuale il reddito da lavoro autonomo qualificandolo (esclusivamente) come i **compensi in denaro o in natura** percepiti per aver svolto attività professionale, ad una **norma molto più ampia**, secondo cui **tutte le somme a qualunque titolo percepite** in relazione alla attività professionale diventano **reddito da lavoro autonomo**.

Non si tratta di una novità assoluta nell'ambito della imposizione diretta poiché, ad esempio, il **reddito da lavoro dipendente** (già da molti anni) presenta **questa configurazione letterale**; basti pensare all'[articolo 51, Tuir](#), che afferma la **riconducibilità al reddito da lavoro dipendente di tutte le somme percepite** in relazione al **rapporto di lavoro**. Tuttavia, questa analogia non convince fino in fondo, poiché mentre il reddito da lavoro dipendente **non ammette costi deducibili**, il reddito da lavoro autonomo è dato da una differenza tra **componenti positivi e componenti negativi**; pertanto, se di analogia si deve parlare, meglio è **volgere l'attenzione al reddito d'impresa**, nel quale è pure **previsto un principio di omnicomprensività** ([articolo 81, Tuir](#), secondo cui il reddito complessivo da qualunque fonte provenga è **reddito d'impresa**) che, però, è certamente **meglio codificato**. In modo particolare, una differenza che immediatamente emerge è che nel reddito d'impresa sono **disciplinati vari componenti positivi e negativi** che hanno una **propria denominazione ed un proprio assetto** di determinazione pur **partecipando tutti al reddito d'impresa complessivo**.

Questa **analitica descrizione di componenti positivi e negativi** manca, invece, nel **reddito da lavoro autonomo** (salvo la distinzione tra compensi e plusvalenze) e tale lacuna porta con sé una **serie di problemi** che dovranno essere risolti o in chiave normativa (interpretazione autentica) o in via **almeno interpretativa** da parte degli organi ufficiali.

Di seguito vediamo alcune di queste problematiche che emergono, avendo sancito il **principio di omnicomprensività del reddito da lavoro autonomo**, senza una adeguata suddivisione dei



vari componenti positivi o negativi.

### La nozione di compensi

Tutte le **somme incassate in relazione alla attività professionale** saranno **reddito da lavoro autonomo**, ma certamente una cosa è **parlare di compensi**, altro è parlare di **plusvalenze o sopravvenienze attive o interessi attivi**, ecc.. Nel reddito d'impresa una **specifica disposizione qualifica i ricavi** ([articolo 85, Tuir](#)) ed è ovvio che così sia, basti pensare a tutti i riferimenti di **altre norme al concetto di ricavi** che sarebbero difficilmente applicabili, se non fosse certo **cosa è ricavo e cosa non lo è**. Una simile disposizione **non esiste del reddito professionale**; eppure, anche in tale ambito, vi è la necessità di isolare all'interno del reddito da lavoro autonomo **ciò che è compenso da ciò che pure concorre a forma tale reddito**, ma non può **definirsi compenso**. Pensiamo al tema del tetto previsto per determinare il **reddito quale soggetto forfettario**: l'[articolo 1, L. 190/2014](#), fa riferimento **non al reddito da lavoro autonomo**, bensì ai **compensi incassati che non devono superare la soglia di euro 85.000**. Nel quadro RE del futuro confluiranno molti componenti positivi, ma **solo i compensi in senso stretto rilevano ai fini del tetto succitato**: ebbene, **manca una definizione chiara di tale componente positivo** (mentre essa è presente nell'[articolo 85, Tuir](#), per il reddito d'impresa). Certo intuitivamente si può definire il **compenso come la contropartita dovuta dal committente al professionista** della sua prestazione in un rapporto sinallagmatico che vede da una parte **l'obbligazione di pagamento** e dall'altra **quella di eseguire una prestazione intellettuale**, ma molto meglio sarebbe se una simile definizione fosse inserita nella lettera della norma. Il problema esisteva anche in passato, ma certamente di fronte all'ampliamento della **categoria reddituale del lavoro autonomo**, il **tema diventa più stringente**.

Ma c'è un altro ambito nel quale serve una definizione di compenso; ambito che è proprio del **lavoro autonomo**: il sostituto d'imposta. In base all'[articolo 25, D.P.R. 600/1973](#), la ritenuta d'acconto va operata per i compensi, comunque denominati, **erogati nel periodo d'imposta**. La ritenuta, pertanto, non va operata su **tutto ciò che costituisce reddito da lavoro autonomo**, ma solo sui compensi, la cui definizione negli [articoli 54](#) e seguenti del Tuir non esiste. Certo si può **escludere che la ritenuta vada operata** su ciò per il percettore **è una plusvalenza** per aver ceduto, ad esempio, un computer, **ma altri sono i problemi**. **Colui che paga** una somma ad un altro professionista **per aver acquistato il suo studio deve operare la ritenuta d'acconto?** il reddito da cessione dello studio è **certamente da lavoro autonomo**, ma ora non è più citato nell'[articolo 54, Tuir](#), poiché, come dice la Relazione Illustrativa, non c'è bisogno di dirlo, rientrando esso nella omnicomprensività, ma con quale appellativo lo stesso **concorre a formare l'imponibile?** **come compenso** (ed allora andrebbe applicata la ritenuta) o **come plusvalenza** (come sembrava di poter concludere alla luce della collocazione nel precedente comma 1 quater, del vecchio [articolo 54, Tuir](#), senza applicazione di ritenuta)

Per tacere del tema della somma erogata per **l'acquisto delle quote sociali** che diventa, con il 2024, un **reddito da lavoro autonomo**, ma come compenso, il che comporterebbe **l'obbligo di**



**operare la ritenuta d'acconto o come altro tipo di componente positivo?** Come si può constatare, il principio di omnicomprensività genera **numerosi interrogativi** in merito all'obbligo di operare la ritenuta, il che dovrebbe indurre l'Agenzia delle entrate a fornire la **propria interpretazione**.

### **Sopravvenienza attive**

Se viene acquistato un contratto di leasing ceduto da un professionista, si genererà, in capo a quest'ultimo, una **sopravvenienza attiva** pari al **valore normale del bene oggetto del contratto**, dedotti i canoni attualizzati che **restano da pagare**. Quindi, si genera in capo al professionista un **reddito da lavoro autonomo**, ma non trattandosi di compenso, dovrebbe essere **esclusa la ritenuta d'acconto come obbligo dell'acquirente**.

### **Interessi attivi di conto corrente**

Nella situazione normativa precedente alle modifiche introdotte dal D.Lgs. 192/2024, **gli interessi attivi da conto corrente** non potevano certo **dirsi componenti positivi** afferenti alla **categoria reddituale del lavoro autonomo, non avendo la natura di compensi**. Peraltro, a norma dell'[articolo 26, D.P.R. 600/1973](#), essi sono soggetti ad una **ritenuta titolo di imposta**, per cui il professionista individuale **non ha mai sottoposto a tassazione nel proprio modello redditi tali proventi**. Discorso diverso per **gli studi associati**, per i quali la **ritenuta del 26% è operata a titolo di acconto**, a norma dell'[articolo 27, comma 4, lett. b\), D.P.R. 600/1973](#). I redditi derivanti dagli interessi per gli studi associati costituivano un **reddito da capitale certamente da non inserire nel quadro RE** del modello redditi. Ora si ritiene che, il principio di omnicomprensività di tutto ciò che è incassato in relazione alla professionale diventi **reddito da lavoro autonomo**, comporti l'attrazione di tale provento del reddito da lavoro autonomo; quindi, **gli interessi attivi per gli studi associati dovrebbero diventare un elemento da inserire nel quadro RE** del modello Redditi 2025 per il periodo d'imposta 2024. Anche per questa novità una **conferma ufficiale da parte della Agenzia delle entrate sarebbe opportuna**.



## IMPOSTE SUL REDDITO

### **Le novità tributarie e contributive del 2025 per gli influencer**

di Alessandra Magliaro, Sandro Censi

**Seminario di specializzazione**

### **Consulente degli operatori social**

Profili giuridici, tributari e previdenziali di influencer, content creator, youtuber, e-gamer

[Scopri di più](#)

Indubbiamente, negli ultimi anni, la **figura dell'influencer** ha assunto un ruolo sempre più importante nel panorama **economico e sociale**. Con l'emergere dei **social media** (come piattaforme di comunicazione prevalente), gli **influencer** e, più in generale, i **content creator**, hanno prodotto **nuovi modelli di business e opportunità** nel **marketing digitale**.

Non sempre, però, l'aumento delle opportunità economiche – e il conseguente nuovo reddito prodotto – è andato di pari passo con un **esatto adempimento** dei connessi e conseguenti **obblighi fiscali e contributivi**.

Molto spesso, infatti, è dato leggere nelle notizie di stampa che, a fronte degli accertamenti effettuati da parte degli organi dell'Amministrazione finanziaria, i professionisti dell'immagine **eccepivano l'assenza di norme** o anche solo precise indicazioni per il **corretto trattamento contabile/fiscal/contributivo dei loro proventi**.

Tra l'altro veniva eccepita **l'assenza di uno specifico codice Ateco** che, al momento dell'apertura della partita iva, potesse individuare la loro attività.

L'acronimo ATECO sta per “Attività Economiche”, ed individua un sistema utilizzato dall'ISTAT per classificare le **attività economiche delle aziende e dei professionisti**.

Esso è formato da una **combinazione alfa numerica** che identifica l'attività economica svolta dall'impresa:

- con le lettere si individua il **macrosettore** economico di appartenenza,
- con i numeri, le categorie dei **settori di riferimento**.

Tradizionalmente, le categorie ATECO erano principalmente orientate verso **settori consolidati come il commercio, l'industria e i servizi**. Tuttavia, l'ascesa degli *influencer* ha reso evidente la necessità di **aggiornare tali codifiche** per riflettere questa evoluzione.

Ed invero, fino ad oggi, coloro che intraprendevano le citate attività utilizzavano dei **codici**



**ATECO** (introdotti nel 2021), specificamente dedicati alle **figure professionali legate al digitale**. Tra questi, i codici normalmente utilizzati erano quelli legati alle seguenti categorie:

- 73.11.02 – Attività di **mediazione pubblicitaria**
- 73.12.00 – Attività di **marketing**
- 74.90.00 – Altre attività professionali di **supporto organizzativo**

Dall'1.1.2025 è in vigore il nuovo codice ATECO per la **creator economy**, ossia per i soggetti **cosiddetti influencer**. Si tratta del nuovo codice

- 73.11.03 – Attività di *influencer marketing*

Esso, però, diventerà operativo **solo dal prossimo 1.4.2025**.

Il contribuente che avesse già utilizzato un **diverso codice ATECO** non ha l'obbligo di presentare una dichiarazione di variazione dati, ma avrà **facoltà di utilizzare la nuova codifica** qualora la ritenesse più adatta alla propria attività.

Questi codici non solo riconoscono l'influenza economica di questi professionisti, ma facilitano anche **la loro classificazione per scopi fiscali e statistici**.

È evidente, altresì, che tale nuovo inquadramento si inserisce nella **volontà di individuare e definire una chiara regolamentazione fiscale** e previdenziale per i lavoratori interessati.

L'introduzione di codici ATECO specifici per **gli influencer** avrà diverse implicazioni economiche. Prima di tutto, consentirà una **migliore analisi statistica** dell'impatto economico di questo settore emergente. Gli *influencer* non operano più come figure isolate, ma come **parte integrante di un ecosistema economico** più ampio che include agenzie di *marketing*, *brand* e piattaforme digitali.

In secondo luogo, la **registrazione sottocodici ATECO** pertinenti consentirà agli *influencer* di accedere a **opportunità fiscali e di finanziamento** che precedentemente non erano disponibili. Questa classificazione potrebbe **facilitare l'accesso a incentivi governativi** o a finanziamenti agevolati per **progetti imprenditoriali** legati al *digital marketing*.

Passando, poi, all'**aspetto contributivo** di tale attività va ricordato che gli *influencer*, operando prevalentemente come **liberi professionisti**, sono tenuti a registrarsi presso la **Gestione Separata dell'INPS** (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) qualora non rientrino già in **altre forme previdenziali**. I contributi previdenziali dovuti devono essere calcolati sulla base del **reddito percepito**.

Nel corso dell'evento «C come Economy. Risposte concrete ad un mondo virtuale», l'Inps ha



comunicato l'imminente emanazione di una circolare sull'inquadramento previdenziale di **Influencer e content creator**.

Secondo le anticipazioni fornite tre potrebbero essere, schematicamente, gli scenari ipotizzabili:

- in caso di esercizio di **attività di impresa** occorrerà effettuare **l'iscrizione alla gestione commercianti Inps**;
- se l'attività è esercitata quale **libero professionista** occorrerà iscriversi alla **gestione separata Inps** (sempre che il soggetto non sia già precedentemente iscritto ad altre gestioni previdenziali);
- nell'ipotesi, infine, di attività di **influencer marketing** si occorrerà iscriversi nella **gestione dello spettacolo**.



## IMPOSTE SUL REDDITO

### ***I rimborsi spese degli autonomi***

di Gianfranco Antico

Seminario di specializzazione

### **Reddito di lavoro autonomo dopo la riforma fiscale**

[Scopri di più](#)

È noto che il **reddito di lavoro autonomo** è quello derivante dall'esercizio di attività lavorative diverse da quelle di **impresa o di lavoro dipendente**. Infatti, come rilevato dalla **circolare n. 1/2018 della G.d.F.**, la definizione di reddito di lavoro autonomo ha natura residuale, “*nel senso che il legislatore ha inteso definire come tali quei redditi che non derivano né da attività di lavoro dipendente né dall'esercizio di un'impresa*”, pur indicando gli elementi che caratterizzano la particolare attività (**autonomia, professionalità, abitualità, e natura non imprenditoriale**).

Sotto il profilo fiscale, sono previste **due tipologie di reddito di lavoro autonomo**:

- **attività artistiche e professionali** ([articolo 53, comma 1, Tuir](#)), esercitate in **modo professionale** (cioè, sistematico e organizzato) e **abituale** (cioè, in maniera regolare, stabile e non occasionale);
- **altre attività di lavoro autonomo**, elencate in modo tassativo dall'[articolo 53, comma 2, Tuir](#).

È considerato **reddito di lavoro autonomo**, anche quello derivante dall'esercizio **in forma associata**, di cui all'[articolo 5, comma 3, lett. c, Tuir](#); in tali casi, il reddito è determinato in capo all'associazione professionale ed è imputato agli associati in base al **principio di trasparenza**.

Allo stesso modo, i redditi prodotti dalle **società tra professionisti**, costituite ai sensi del D.Lgs. 96/2001, per l'**esercizio in forma associata** della professione di avvocato, costituiscono **redditi di lavoro autonomo**.

In forza dell'[articolo 54, comma 1, Tuir](#), il **reddito di lavoro autonomo è determinato** dalla **differenza tra tutti i compensi** (in denaro o natura) percepiti e le **spese inerenti all'esercizio delle attività svolte nel periodo d'imposta**, secondo modalità e indicazioni stabilite ai successivi commi, trovando così applicazione il **principio di cassa**.

La deducibilità dei costi e delle spese sostenute nell'esercizio di lavoro autonomo è soggetta sostanzialmente a **tre condizioni**:



- **effettività della spesa;**
- **inerenza rispetto all'attività professionale;**
- **imputabilità al corrispondente periodo di imposta.**

In questo contesto, **la l. 111/2023 (Legge di delega per la riforma fiscale)** – che reca i principi e i criteri direttivi per la revisione dell'Irpef – ha previsto, per i redditi da lavoro autonomo, l'introduzione del **principio di onnicomprensività**, così da far concorrere alla formazione del reddito di lavoro autonomo **tutte le somme e i valori in genere**, a qualunque titolo conseguiti nel periodo d'imposta in relazione all'attività artistica o professionale, **ad esclusione delle somme percepite a titolo di rimborso delle spese sostenute e riaddebitate al cliente**, non deducibili dal **reddito dell'esercente arte o professione**. Il criterio di imputazione temporale dei compensi viene, quindi, allineato a **quello di effettuazione delle ritenute** da parte del committente e permette di **superare le criticità presenti**. Infatti, **finora i rimborsi spese sono stati assimilati ai compensi**, con necessità di fatturazione e ritenuta, mentre **soltanto i rimborsi documentati**, sostenuti in nome e per conto del cliente, **sono stati esclusi** (circolare n. 1/E/1977, parte 8; risoluzione n. 20/E/1998; [circolare n. 58/E/2001](#); [risoluzione n. 69/E/2003](#); [circolare n. 28/E/2006](#); [circolare n. 11/E/2007](#), paragrafo 7.3; [risoluzione n. 49/E/2013](#)).

**E, quindi, l'articolo 5, D.Lgs. 192/2024**, riformulando il comma 2, dell'[articolo 54, Tuir](#), **esclude** dal reddito di lavoro autonomo, fra l'altro, i **rimborsi delle spese sostenute dal lavoratore autonomo per l'esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente**. Mentre il successivo comma 3, dell'articolo 54, Tuir, in maniera chiara e secca, afferma che le spese relative all'esecuzione di un **incarico conferito e sostenute direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista**.

Per evidenti ragioni di simmetria, il comma 1, del nuovo [articolo 54-ter, Tuir](#), **non consente la deducibilità** dal reddito di lavoro autonomo delle **spese oggetto di rimborso** dal reddito dell'esercente arte o professione **che le ha sostenute**.

In pratica, i **rimborsi spese non giocano**, sia in entrata che in uscita, venendo così pure meno, per tali rimborsi spese, **l'obbligo di effettuazione della ritenuta d'acconto** da parte di chi li corrisponde.

Inoltre, per effetto di quanto disposto dal comma 2, del citato [articolo 54-ter, Tuir](#), **le spese non rimborsate da parte del committente** sono **deducibili a partire dalla data in cui**:

- il committente ha fatto ricorso o è stato assoggettato a uno degli **istituti di regolazione disciplinati dal Codice della crisi d'impresa** e dell'insolvenza di cui al D.Lgs. 14/2019, o a procedure estere equivalenti, previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni;
- la procedura esecutiva individuale nei confronti del committente **sia rimasta infruttuosa**;
- il diritto alla riscossione** del corrispondente **credito si è prescritto**.



Nel successivo comma 3, del nuovo [articolo 54- ter, Tuir](#), è stata individuata la data a partire dalla quale si considera che il **committente abbia fatto ricorso** o sia stato assoggettato a **uno dei predetti istituti** e, di conseguenza, dalla quale **le spese non rimborsate risultano deducibili** dal reddito dell'esercente arte o professione che le ha sostenute.

E sulla falsariga di quanto previsto per le perdite su crediti, di cui all'[articolo 101, comma 5, Tuir](#), il **comma 5, del nuovo articolo 54-ter, Tuir**, stabilisce che le spese di modesto importo (comprensivo del compenso a esse relative, **non superiore a 2.500 euro**, che non sono rimborsate dal committente entro un anno dalla loro fatturazione), **sono in ogni caso deducibili a partire**

**dal periodo di imposta nel corso del quale scade il detto periodo annuale.**



## VIGILANZA E REVISIONE

# ***Sistema di controllo interno della qualità: attività fondamentale per supervisionare la gestione del lavoro***

di Costantino Magro, Pierluigi Magro



**Soluzioni integrate e professionali per il controllo dei rischi contabili, fiscali ed economico-finanziari.**

Magro Associati

**SCOPRI DI PIÙ**

Identificare, valutare e comprendere i fattori che possono compromettere la continuità operativa di un operatore economico è un passaggio cruciale della **gestione strategica aziendale**. Questi processi si concretizzano attraverso un sistema di controlli interni organizzati secondo un approccio basato sul rischio. Tale insieme di fasi prende il nome di **Enterprise Risk Management (ERM)**.

**Anche i revisori legali** e le società di revisione non sono immuni dal dovere di adottare **adeguati assetti per il presidio di tali rischi**. Adempimento già previsto, peraltro, dall'articolo 2086 cod. civ.

Il controllo interno della qualità nella revisione è un sistema orientato a presidiare che gli incarichi assunti siano svolti in conformità alle norme professionali e alle disposizioni normative vigenti. Questo sistema è regolamentato dal **D.Lgs. 39/2010** (riformato dal D.Lgs. 135/2016) e dai **principi di revisione internazionale** (ISA Italia).

I revisori legali o le società di revisione devono stabilire **direttive e procedure volte** a conseguire una ragionevole sicurezza che il personale coinvolto, disponga delle conoscenze ed esperienze adeguate a svolgere l'incarico. Tali procedure e direttive devono **essere implementate** anche nel caso di esternalizzazione di attività di revisione e devono **assicurare l'efficacia del controllo interno** della qualità e la trasparenza nel caso di controlli svolti dalle autorità competenti, così come disposto dagli articoli 19 e 20, D.Lgs. 39/2010.

## **Il Controllo Interno della Qualità nella Revisione Legale**

Il sistema di controllo interno della qualità è **per sua natura dinamico e si basa su un ciclo annuale di controllo** secondo una logica che ha incipit nella definizione di obiettivi, per poi svilupparsi nell'identificazione e **valutazione dei rischi per il loro raggiungimento**, per



concludersi con l'analisi degli scostamenti e la revisione degli obiettivi.

Tale approccio deve tenere conto del **principio di proporzionalità** adattandosi alle specificità del revisore e alla natura degli incarichi svolti.

Nel seguito si forniranno quindi indicazioni generali di comune utilizzo senza pretesa di esaustività.

### **Elementi Fondamentali del Sistema di Controllo Interno della Qualità**

Gli elementi fondamentali del sistema di controllo interno della qualità si manifestano attraverso una **serie di aspetti essenziali**, ognuno dei quali contribuisce a garantire l'efficacia e l'affidabilità del sistema. In primo luogo, è centrale la **responsabilità dei revisori e dei soci della società di revisione**, che devono impegnarsi attivamente per mantenere elevati standard di qualità. Un ulteriore pilastro è rappresentato dalle **politiche che assicurano il rispetto dei principi etici fondamentali**, quali indipendenza, integrità, obiettività, riservatezza e competenza professionale.

Un altro aspetto rilevante è costituito dalle politiche che regolano **l'assunzione di nuovi incarichi** e la continuazione di quelli già esistenti, garantendo che **siano compatibili con l'indipendenza e la capacità di fornire un servizio di qualità**. A ciò si affiancano standard e procedure specifiche, mirati a garantire che le **revisioni siano condotte** in conformità alle normative e ai principi applicabili. Inoltre, è prevista la **revisione periodica dei fascicoli di revisione** per verificare la conformità e l'efficacia del lavoro svolto.

Un elemento cruciale riguarda le procedure per assicurare che il personale e i collaboratori dispongano delle **competenze necessarie** e ricevano una **formazione continua**, così da mantenere un livello adeguato di preparazione professionale. Infine, il sistema prevede un monitoraggio continuo, indispensabile per individuare eventuali aree di miglioramento e garantire che **il controllo interno della qualità resti efficace** nel tempo e si adatti alle esigenze future.

Riassumendo per punti:

- **responsabilità per la qualità:** attribuite al revisore o ai soci della società di revisione;
- **politiche etiche:** indipendenza, integrità, obiettività, riservatezza e competenza professionale;
- **procedure per l'assunzione e mantenimento degli incarichi:** valutando compatibilità con l'indipendenza e capacità;
- **standard e procedure di revisione:** conformi alle norme applicabili;
- **riesame delle pratiche di revisione:** per garantire coerenza e qualità;
- **formazione e sviluppo:** assicurando che il personale riceva un aggiornamento continuo;



- **monitoraggio continuo:** per individuare aree di miglioramento e garantire l'efficacia del sistema nel tempo.

Ognuno di questi elementi andrà **declinato in tempistica**, ampiezza ed estensione in base alla natura ed alle **circostanze dell'incarico o dell'impresa** (principio della scalabilità).

## Gli **standard ISQM 1 e ISQM 2**

Gli **International Standard on Quality Management (ISQM 1 e ISQM 2)** rappresentano le nuove linee guida per la **gestione della qualità** ad integrazione di quanto già disposto dall'ISA Italia 220. Introdotti con la **determina n. RR 184 dell'8.8.2023** Ragioniere generale dello Stato, entreranno in **vigore il 1.1.2025**, con possibilità di **applicazione anticipata all'1.1.2024**.

Nello specifico, da una parte l'ISQM 1 si concentra sulla **progettazione, implementazione e gestione di un sistema di controllo** della qualità a livello interno articolato in otto componenti:

1. il **processo adottato** per la valutazione del rischio;
2. la **governance e la leadership**;
3. i **principi etici applicabili**;
4. l'accettazione ed il **mantenimento dei rapporti con il cliente** e dei relativi incarichi;
5. lo **svolgimento dell'incarico**;
6. le **risorse**;
7. l'informazione e la **comunicazione**;
8. il **processo di monitoraggio** e di implementazione delle azioni correttive.

Le componenti dalla **seconda alla settima**, a loro volta, si articolano in **obiettivi della qualità**.

Dall'altra, l'ISQM 2 disciplina il **ruolo e le responsabilità del quality reviewer** (revisore della qualità dell'incarico), soggetto indipendente incaricato di verificare che i lavori di revisione siano conformi agli standard di qualità approvati e che i rischi siano stati gestiti adeguatamente.

## Come prepararsi ai controlli di qualità?

Il Ministero della Economia e delle Finanze (MEF) è l'autorità competente per la **vigilanza sui revisori legali e sulle società di revisione in Italia**. I controlli esterni del MEF mirano a verificare il **rispetto delle normative** e a garantire affidabilità e fiducia nelle informazioni finanziarie.

Le verifiche saranno **focalizzate sull'analisi della documentazione** relativa alle attività di



revisione, compresa quella inherente al controllo della qualità. Particolare attenzione sarà rivolta alle **procedure utilizzate per accettare i requisiti di indipendenza**, alla valutazione della quantità e qualità delle risorse impiegate – con particolare riferimento alla composizione e definizione dei team di lavoro – e alla **congruità dei corrispettivi richiesti** per svolgere l'attività di revisione.

In questo contesto, risulta fondamentale **identificare e monitorare i KPI** (*Key Performance Indicators*) più rilevanti, espressione degli obiettivi di qualità, al fine di mantenere elevati gli standard qualitativi del lavoro svolto. Tra i **possibili indicatori** da considerare e riportare nei report **figurano**:

- il **numero di incarichi assunti** da ciascun revisore o partner;
- la **segmentazione settoriale** degli stessi;
- la **pianificazione delle attività** formative per lo staff;
- il **tasso di turnover** tra i collaboratori e;
- il **controllo delle ore effettivamente dedicate** a ciascun incarico.

A tal proposito, è opportuno ricordare un adagio sempre attuale nell'ambito della revisione: *“non scritto, non fatto”*. Questa massima, semplice ma incisiva, **sintetizza il principio ISA Italia 230** relativo alla documentazione della revisione contabile, sottolineando **l'importanza cruciale di registrare in modo accurato ogni aspetto del lavoro svolto**.

La tabella che segue offre una sintesi della applicazione dei **singoli principi in materia di qualità**.

	<b>ISQM 1</b>	<b>ISQM 2</b>	<b>ISA 220</b>
<b>Obiettivo</b>	Sistema di gestione della qualità a livello aziendale.	Revisione della qualità a livello di incarico.	Gestione della qualità durante il singolo incarico.
<b>Applicabilità</b>	A tutte le imprese di revisione.	Solo agli incarichi specifici.	A ogni incarico.
<b>Responsabilità</b>	Responsabili governance	Revisore della qualità.	Revisore responsabile dell'incarico.
<b>Monitoraggio</b>	Continuo e su larga scala.	Revisione di lavori specifici.	Supervisione durante l'incarico.



## PROFESSIONISTI

---

### ***In cerca di personale? Ecco come scrivere un annuncio di lavoro***

di Giulia Maria Rossi – HR Manager di BDM Associati

La ricerca di personale per uno studio professionale, come uno studio di *commercialisti*, è un tema di grande attualità negli ultimi anni, per permettere non solo la crescita degli studi professionali, ma per garantirne anche il buon funzionamento e l'erogazione di servizi di qualità per i propri clienti.

Tuttavia, per attirare i candidati migliori, è essenziale scrivere un annuncio di lavoro chiaro, completo, efficace e in grado di mettere in evidenza le peculiarità del ruolo offerto. In questo articolo vedremo alcuni consigli pratici su *come scrivere un annuncio di lavoro* e su cosa includere per raggiungere ed attirare persone di valore.

#### **L'importanza di una *job description* chiara e dettagliata**

La *job description* è il cuore dell'annuncio di lavoro. Deve descrivere in modo preciso le mansioni, le responsabilità e le competenze richieste per il ruolo. Una descrizione vaga o generica rischia di attrarre candidati non idonei, facendo perdere tempo sia allo studio commercialista sia ai candidati stessi.

#### **Cosa includere in un annuncio di lavoro?**

Un buon *annuncio di ricerca personale* deve contenere alcuni elementi fondamentali:

1. **Titolo del ruolo:** deve essere chiaro e immediato ed esistente nel mercato di riferimento, ad esempio “*Impiegato/a contabile per studio commercialista*” o “*Addetto/a alla gestione paghe e contributi*”.
2. **Descrizione del ruolo:** spiega in cosa consiste il lavoro, includendo:
  - le principali mansioni (es. contabilità generale, predisposizione di bilanci, gestione della clientela).
  - gli strumenti o i *software* utilizzati (es. TeamSystem).
3. **Requisiti richiesti:**
  - Qualifiche necessarie (es. diploma in ragioneria, laurea in economia triennale o magistrale).
  - Esperienza pregressa (es. “*Almeno 3 anni in studi professionali*”).



- Competenze tecniche specifiche (es. conoscenza delle normative fiscali).
4. **Cosa offrite:** descrivete brevemente cosa lo studio offre al candidato, come:
- un ambiente di lavoro stimolante;
  - possibilità di crescita professionale;
  - contratto di lavoro e *benefit*.
5. **Luogo di lavoro:** indicate chiaramente la sede dello studio e se la posizione prevede un lavoro in sede, ibrido o da remoto.
6. **Modalità di candidatura:** specificate come inviare il *curriculum* e, se necessario, una lettera di presentazione.

### Consigli pratici per attirare personale qualificato

#### Usare un linguaggio chiaro e professionale

Evitate tecnicismi inutili o linguaggi troppo formali. Un tono professionale ma accessibile è l'ideale per comunicare con potenziali candidati.

#### Personalizzare l'annuncio

Se lo studio ha valori o una filosofia di lavoro distintiva, includetela nell'annuncio. Per esempio, non abbiate paura di inserire nell'annuncio la mission e la vision del vostro Studio: chi siete, che cosa volete conseguire con la vostra attività e quali sono i valori che guidano lo Studio in questo cammino.

Se offrite particolari benefit, indicateli: flessibilità oraria, *smart working*, buoni pasto, *welfare* aziendale, convenzioni, ecc.

#### Pubblicare l'annuncio nei canali giusti

La **ricerca di personale per studi commercialisti** può essere più efficace se l'annuncio viene pubblicato su piattaforme specializzate o su siti di settore. Non trascurate anche il passaparola professionale e i *social network* come LinkedIn.

**Un esempio pratico di annuncio di lavoro, dal quale potreste iniziare per poi aggiungere la vostra personalizzazione è il seguente:**



**Titolo:** Cercasi impiegato/a contabile per studio commercialista

**Descrizione del ruolo:** Il nostro studio commercialista [Nome] situato a [Città], è alla ricerca di un impiegato contabile da inserire nel team.

**Chi siamo:** Per esempio, *"Siamo una squadra di dieci persone, giovani, ambiziose e con tanta voglia di crescere. La nostra missione è [inserire qui la missione dello studio] e per farlo lavoriamo ogni giorno con [inserire qui i valori dello studio]. Il nostro team è in costante crescita e per questo siamo alla ricerca di una persona contabile."*

**La risorsa si occuperà di:**

- Registrazioni contabili e predisposizione del bilancio.
- Gestione delle dichiarazioni fiscali.
- Supporto alla consulenza per i clienti.

**Requisiti richiesti:**

- Diploma in ragioneria o laurea in economia.
- Esperienza di almeno 2 anni in studi professionali.
- Conoscenza del gestionale [Nome software].

**Cosa offriamo:**

- Contratto a tempo indeterminato.
- Formazione continua e possibilità di crescita professionale.
- Ambiente di lavoro collaborativo e stimolante.
- Benefit: [inserire qui i benefit dello studio]

**Come candidarsi:** Inviare il CV all'indirizzo email [email@example.com] entro il [data].

In conclusione, scrivere un annuncio efficace è il primo passo per trovare personale qualificato per il proprio studio professionale. Una comunicazione chiara, dettagliata e mirata non solo aiuta a selezionare i candidati migliori, ma trasmette anche l'immagine di uno studio attento e organizzato. Se siete in cerca di personale, seguite questi consigli per rendere la vostra ricerca più semplice e proficua!